

PROCEDIMENTO UNITARIO N.

SENT. N. 227/2023

REP. N.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XIV CIVILE

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Stefano Cardinali - presidente

dott. Vittorio Carlomagno - giudice

dott. Marco Genna - giudice relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione giudiziale di:

sede in _____ via _____ con
(C.F. _____).

Letto il ricorso presentato da _____

volto ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale della società sopra indicata, ed esaminata la documentazione allegata dalla ricorrente;

visti gli atti del procedimento unitario n. _____

rilevato che la società debitrice, benché ritualmente citata, non si è costituita e non ha fornito prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) CCII;

rilevato che non risultano essere state presentate dalla debitrice domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza;



ritenuta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice, esercente attività di commercio all'ingrosso di autovetture e di autoveicoli leggeri; rilevato che la ricorrente vanta nei confronti della crediti pari a complessivi Euro , portati da due sentenze munite di formula esecutiva;

ritenuto lo stato di insolvenza della società debitrice adeguatamente provato: dalla pluralità e dall'entità complessiva degli inadempimenti dei quali si è avuta contezza all'esito dell'istruttoria; dall'esito negativo della procedura esecutiva promossa dalla ricorrente (pignoramento mobiliare presso la sede legale); dall'irreperibilità della società nella sede legale; dal mancato deposito nel registro delle imprese dei bilanci di esercizio sin dalla data di costituzione della società ;

rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;

P. Q. M.

visti gli artt. 1, 2, 40, 41, 49, 121 CCII,

DICHIARA

aperta la liquidazione giudiziale di:

... con
sede in via (C.F.
).

NOMINA

giudice delegato per la procedura il dott. ;

NOMINA

curatore

ORDINA

al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori,



corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, entro tre giorni;

STABILISCE

il giorno [redacted], [redacted], per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;

AUTORIZZA

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

DICHIARA

la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;

AUTORIZZA

la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;




MANDA


alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 CCII.

Così deciso in Roma il 5/4/2023.

Il giudice estensore



Il presidente



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleria

Roma, il **06 APR 2023**

Il Cancelliere Esperto
Giuseppe Fabrizio Zito

